



COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI***

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento.....	3
Art. 3 - Finalità.....	3
Art. 4 - Definizioni.....	4
Art. 5 - Classificazione.....	5
Art. 6 - Principi generali	6
Art. 7 - Attività di competenza del comune.....	6
Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati.....	7
Art. 9 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi e di particolari tipologie di rifiuti	7
Art. 10 - Divieti e criteri di comportamento.....	7
Art. 11 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	8
TITOLO II.....	8
ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	8
Art. 12 - Condizioni di assimilabilità.....	8
Art. 13 – Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali.....	8
Art. 14 – Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali.....	9
Art. 15 - Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani.....	9
Art. 16 – Tariffazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	10
TITOLO III	10
DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI	
Art. 17 - Luogo di detenzione	10
Art. 18 - Modalità di raccolta.....	10
Art. 19 - Raccolta domiciliare.....	10
Art. 20 - Raccolta stradale.....	11
Art. 21 - Raccolta domiciliare della frazione secca residua <i>“indifferenziato”</i> (utenza domestica e commerciale).....	11
Art. 22 - Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone (domestica e commerciale).....	11
Art. 23 - Raccolta differenziata domiciliare della frazione organica (domestica e commerciale) ..	12
Art. 24 - Raccolta differenziata domiciliare del multimateriale <i>“imballaggi in plastica, banda stagnata, alluminio”</i> (utenza domestica e commerciale)	12
Art. 25 - Raccolta differenziata domiciliare degli imballaggi in vetro (utenza domestica e commerciale)	13
Art. 26 - Raccolta differenziata mediante contenitori stradali (isole ecologiche interrate).....	13
Art. 27 - Raccolta differenziata nei centri multiraccolta (piattaforme ecologiche) D. M. 8 Aprile 2008 e ss.mm.ii.	13
Art. 28 – Raccolta differenziata e conferimento differenziata dei rifiuti urbani pericolosi.....	14
Art. 29 – Raccolta differenziata e conferimento degli scarti vegetali al fine del recupero.....	14
Art. 30 – Raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.....	15
Art. 31 – Raccolta differenziata e conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali.....	15
Art. 32 - Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori al piombo.	15
Art. 33 - Conferimento di farmaci/medicinali scaduti.....	15
Art. 34 - Conferimento di pile esauste.....	15
Art. 35 - Conferimento dei rifiuti inerti	15
Art. 36 - Conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	15
Art. 37 - Raccolta differenziata di prodotti tessili ed indumenti usati.....	16
Art. 38 - Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani.....	16
Art. 39 - Conferimento dei rifiuti cimiteriali.....	16
Art. 40 - Raccolta rifiuti abbandonati.....	17
Art. 41 – Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani	17
Art. 42 – Trasporto	17
Art. 43 – Destinazione dei rifiuti	17

TITOLO IV.....	17
COMPOSTAGGIO DOMESTICO	17
Art. 44 – Finalità e modalità del compostaggio domestico	17
Art. 45 – Adesione e controlli	18
TITOLO V	18
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI	18
Art. 46 - Applicazione.....	18
TITOLO VI.....	19
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	19
Art. 47- Oggetto del servizio di nettezza urbana (spazzamento).....	19
Art. 48 – Altre attività.....	19
Art. 49 - Frequenza e modalità del servizio di spazzamento.....	19
Art. 50 - Contenitori porta rifiuti.....	20
Art. 51 - Pulizia dei mercati	20
Art. 52 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....	20
Art. 53 - Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti.....	20
Art. 54 - Aree di sosta temporanea per campers, roulotte e simili	20
Art. 55 - Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie	20
Art. 56 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	21
Art. 57 - Carico e scarico di merci e materiali.....	21
Art. 58 - Cantieri.....	21
Art. 59 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati	21
Art. 60 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.....	21
Art. 61 - Asporto di scarichi abusivi.....	22
Art. 62 - Carogne animali.....	22
TITOLO VII	22
CARTA DI QUALITÀ DEI SERVIZI.....	22
Art. 63 – Principi fondamentali.....	22
Art. 64 - Strumenti standard di qualità del servizio.	22
Art. 65 – Rapporti con gli utenti.....	23
TITOLO VIII.....	23
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	23
Art. 66 - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani	23
Art. 67 - Abrogazione dei vigenti regolamenti.....	23
Art. 68 - Osservanza di altre disposizioni.....	23
Art. 69 - Sanzioni.....	23
Art. 70 - Accertamenti delle infrazioni ed ispettori ecologici.....	23
Art. 71 - Commissione per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti	23
Art. 72 -Volontariato	24
Art. 73 - Diritto d'accesso.....	24
Art. 74 - Entrata in vigore.....	24
ALLEGATO A	25
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	25
ALLEGATO B	287
ALLEGATO C "SANZIONI"	28

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1.a) Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati di cui al successivo articolo 12 e viene redatto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D. Lgs, 152 del 03 Aprile 2006, in attuazione delle direttive comunitarie 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nonché dei DD. LLggss. 152/06 e 267/00 e s.m.i., è coerente con le altre norme vigenti in materia e recepisce le disposizioni emanate con l'Ordinanza Sindacale 117/08 recante l'attivazione delle misure necessarie per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti fissate dalla vigente normativa.

1.b) Il Regolamento è redatto nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

1.c) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

1.d) Sono introdotti standard di qualità del servizio a tutela dell'igiene ambientale, del cittadino e del decoro del paesaggio.

1.e) Per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (art. 238 D. Lgs. 152/06 e D.P.R. 158/1999 e ss. mm. ii.) nei suoi elementi e modalità si rinvia all'apposito Regolamento comunale.

1.f) Laddove nel presente Regolamento si legge "concordato con l'Amministrazione Comunale" o "approvato dall'Amministrazione Comunale" ci si riferisce ad attività esplicitate su documenti contrattuali annuali, intercorsi tra la stessa Amministrazione ed il Gestore, quali a titolo d'esempio il contratto di servizio, il Piano Finanziario.

1.g) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti, sostanze ecc. specificati all'articolo 185 del D. Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 e relative modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento

Le norme e le prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia ai pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani che alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della popolazione.

Art. 3 – Finalità

3.a) La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:

- essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.

3.b) Tutti i servizi oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolti in condizioni di massima sicurezza, con cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni d'igiene e pulizia ed il decoro dell'ambiente.

3.c) La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

3.d) La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

3.e) L'Amministrazione comunale promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la cultura per la riduzione della produzione di rifiuti ed in particolare dei rifiuti pericolosi mediante:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e delle aziende;

- l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- la promozione di accordi e contratti di programma, anche con altri Enti e/o Consorzi, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

3.f) Con il presente Regolamento si intende favorire la riduzione dello smaltimento dei rifiuti attraverso:

- il reimpiego ed il riciclaggio;
- la separazione dei rifiuti a monte;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti.

3.g) Il servizio di raccolta differenziata, con separazione dei flussi di rifiuti a monte, è adottato quale strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma 3.d) e 3.e) in quanto:

- diminuisce i flussi dei rifiuti da smaltire;
- favorisce la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta garantendo un adeguato grado di purezza, riducendo la quantità di frazione non conforme da avviare a successivo smaltimento e riducendo in tal modo i costi del servizio.

3.h) Sempre al fine del conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma 3.d) e 3.e) si intende incentivare l'autosmaltimento delle frazioni organiche putrescibili dei RSU.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, s'intende per:

4.a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" parte 4° del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ;

4.b) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

4.c) gestore: il Soggetto incaricato dal Comune o dall'Ente di bacino per l'esecuzione dei vari servizi di raccolta dei Rifiuti Urbani e Assimilati nonché delle attività di spazzamento meccanico e manuale e di altre attività di nettezza urbana.

4.d) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizioni di detti rifiuti ;

4.f) detentore: il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene.

4.g) utenza domestica: il produttore di rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

4.h) utenza non domestica: il produttore di rifiuti derivanti da attività produttive, commerciali e di servizi;

4.i) conferimento: fase del produttore privato che, secondo modalità di preventiva separazione "a domicilio", accede al servizio pubblico relativo alla gestione dei rifiuti;

4.j) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

4.k) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;

4.l) raccolta porta a porta: (raccolta domiciliare) raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal Gestore.

4.m) raccolta su chiamata: raccolta di particolari rifiuti presso il domicilio del produttore, effettuata dal Gestore previa prenotazione da parte dell'utente.

4.n) trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica).

4.o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs 152/2006.

4.p) Smaltimento: le operazioni previste all'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006;

4.q) Recupero: le operazioni previste all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006;

4.r) Deposito temporaneo: è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni fissate all'art. 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs 152/2006;

4.s) Compostaggio domestico: il compostaggio domestico è una procedura utilizzata per gestire in proprio la frazione organica presente nei rifiuti solidi urbani prodotti in ambiente domestico (di origine prevalentemente alimentare).

4.t) Centro Comunale di Raccolta Rifiuti: (centro di raccolta differenziata): è il centro di raccolta differenziata, disciplinato dal decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 e successive mm.ii. È una zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, di tutte le tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata quali vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUP (diversi tipi), rifiuti ingombranti e beni durevoli dismessi.

4.u) spazzamento: l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

4.v) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

4.w) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (ad esempio: la bottiglia di acqua minerale);

4.x) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita; esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (ad esempio: il cartone o l'involucro plastico contenente un numero determinato di bottiglie);

4.y) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

4.z) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a) del presente articolo, esclusi i residui di produzione.

Art. 5 - Classificazione

Ai fini del presente regolamento, in conformità alla normativa vigente, i rifiuti sono classificati secondo l'origine in: rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le loro caratteristiche chimico-fisiche, in pericolosi e non pericolosi. Sono rifiuti urbani:

5.a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

5.b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità, così come meglio definiti nel successivo art. 12;

5.c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

5.d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

5.e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

5.f) i rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e);

5.2) Sono rifiuti speciali:

5.2.a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;

5.2.b) i rifiuti derivanti dall'attività edilizia (provenienti da demolizioni e costruzioni), nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

5.2.c) i rifiuti derivanti da attività produttive (provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio);

5.2.d) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

5.2.e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

5.2.f) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

5.2.g) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti;

5.2.h) il combustibile derivato da rifiuti.

5.3) Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nell'elenco di cui all'allegato "D" alla parte 4° del D. Lgs.152/06 e s.m.i., sulla base degli allegati G , H, I, alla medesima parte 4°.

Art. 6 - Principi generali

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:

6.a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

6.b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

6.c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;

6.d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;

6.e) promuovere ed attuare, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;

6.f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale.

Il Comune promuove tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali.

Il Gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio attraverso l'elaborazione periodica di piani industriali e/o progetti tecnici che contengano anche gli aspetti economici e da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Attività di competenza del comune

Il Comune, attraverso il gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge, secondo quanto disposto dal D. Lgs 152/06, i seguenti servizi e attività:

7.a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;

7.b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;

7.c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche per il quale non è possibile la gestione insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani;

7.d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento;

7.e) gestione dei rifiuti cimiteriali;

7.f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

7.g) gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, previa convenzione dei produttori con il Gestore del servizio pubblico/altro gestore, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento e comunque in regime di libero mercato.

Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e assimilati le attività di conferimento secondo la definizione data all'articolo 4 e secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo Titolo III.

Art. 9 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi e di particolari tipologie di rifiuti

I produttori e detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, anche pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad una loro adeguata e distinta gestione stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano.

Art. 10 - Divieti e criteri di comportamento

10.1) Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

10.2) I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio dovranno essere conferiti nei punti di prelievo, contenuti in appositi involucri protettivi o in contenitori atti a facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione, restando vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

10.3) All'interno dei contenitori e/o cestini gettacarte predisposti per la raccolta stradale è vietato introdurre rifiuti non conformi e in giorni differenti da quelli previsti per la raccolta. E' inoltre vietato collocare all'esterno di detti contenitori qualunque tipo di rifiuti.

10.4) I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le modalità previste dal Gestore del servizio e cioè con prenotazione della chiamata per il servizio domiciliare oppure con il conferimento diretto presso il centro di raccolta comunale.

10.5) E' vietata l'utilizzazione dei contenitori stradali quando il grado di riempimento non consente un idoneo contenimento dei rifiuti conferiti.

10.6) E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.

10.7) I materiali per i quali il Gestore ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti, secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento, ed evitando miscele che impediscano il corretto recupero.

10.8) E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:

10.8.a) rifiuti speciali pericolosi;

10.8.b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

10.8.c) rifiuti urbani pericolosi;

10.8.d) rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;

10.8.e) sostanze allo stato liquido;

10.8.f) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;

10.8.g) Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata.

10.8.h) E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

10.8.i) E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in

recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

Art. 11 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le ordinanze sono comunicate al Gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

TITOLO II ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 12 - Condizioni di assimilabilità

In attesa che, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n° 152/06, sia emanato il decreto che fissa i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, i criteri per tale assimilazione sono quelli di seguito specificati nel presente TITOLO II.

12.a) Le disposizioni di cui ai successivi artt. disciplinano i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche e, pertanto, classificati originariamente come speciali, ai rifiuti urbani ai fini dell'avvio a smaltimento in privativa da parte del Gestore incaricato dal Comune.

12.b) Il Produttore di rifiuti "assimilati agli urbani" che rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione potrà provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti anche con ditte esterne, ma dovrà obbligatoriamente usufruire del servizio espletato dal gestore incaricato dal Comune per l'avvio dei rifiuti a smaltimento, in regime tariffario della categoria di appartenenza.

12.c) Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative fissate in accordo tra Comune e Gestore.

12.d) Per le fasi di gestione dei Rifiuti Solidi Assimilati diverse dallo smaltimento il produttore può, qualora sussistano tutti i requisiti dettati dal Regolamento:

- utilizzare il servizio garantito dal Gestore
- avviare autonomamente a recupero una parte o tutti i propri Rifiuti Solidi Assimilati, usufruendo in tal caso delle riduzioni tariffarie in accordo alle previsioni del regolamento per l'applicazione della tariffa o del tributo per il servizio di igiene urbana

12.e) I rifiuti speciali non assimilati dovranno essere raccolti ed avviati a recupero e/o smaltimento a cura e spese del produttore, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 13 – Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali.

Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i rifiuti non pericolosi prodotti in ambito non domestico da una delle seguenti attività:

- agro-industriale
- lavorazione industriale
- lavorazione artigianale
- commerciale
- di servizio

con espressa esclusione delle attività:

- agricola;
- demolizione (se effettuata quale attività professionale) e/o costruzione;
- di giardinaggio, se effettuato quale attività professionale;

I rifiuti devono avere una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nell'allegato "B" al presente regolamento, in linea con i criteri dettati dalla Delibera Interministeriale del 1994 e dei regolamenti ex art.21 del D. Lgs. N°22/97 già in vigore, e devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore.

Art. 14 – Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali.

L'assimilabilità quantitativa agli urbani dei rifiuti speciali di cui all'art. 12 viene stabilita, in funzione della metratura dell'utenze non domestica in accordo alla tabella sottostante, che fissa i massimi quantitativi conferibili dalla singola utenza non domestica, considerata l'estensione dell'utenza non domestica e la capacità di carico del servizio di pubblica raccolta (informazione che l'utente può ottenere anche telefonicamente).

Rifiuto	Frazione	Modalità di raccolta	Soglia quantitativa	Note
Allegato "A"	Frazione secca non riciclabile	domiciliare	Fino 100 mq 120 kg/settimana da 100 a 500 mq 240 kg/settimana da 500 a 1.000 mq 480/kg settimana da 1.000 a 5.000 1.100 kg/settimana oltre 5.000 mq 1.100 kg/settimana ogni 5.000 mq o frazione	*****
	Frazione umida ad esclusione della Frazione Verde costituita da sfalci e ramaglie oggetto di potatura e attività di giardinaggio o agricoltura	domiciliare	fino 500 mq 120 kg/settimana da 500 a 1.000 mq 240/kg settimana oltre 1.000 mq 480 kg/settimana	Quantità quadruplicata per attività di ristorazione preparazione o vendita alimentari - frutta e verdura - fiorista
	Frazione secca riciclabile	domiciliare Centro Comunale di Raccolta Rifiuti	240 kg/settimana ogni 100 mq o frazione	*****
	Frazione ingombranti	domiciliare Centro Comunale di Raccolta Rifiuti	2,0 mc al mese	*****
	Frazione R.A.E.E.	domiciliare	2,0 mc al mese	*****
Centro Comunale di Raccolta Rifiuti		Nessun limite fatta salva la disponibilità delle Unità di carico	*****	

Qualora la produzione dei rifiuti supera tali soglie è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta anche nel caso di rifiuti analoghi agli urbani sotto il profilo qualitativo. In tale caso il produttore dovrà informare il gestore del servizio e provvederà a stipulare un contratto di ritiro e smaltimento con soggetti abilitati.

Per grandi utenze a valenza sociale (ospedali, case di cura, caserme, scuole) il Gestore potrà predisporre servizi differenti per tipologia e frequenza al fine di garantire il corretto espletamento del pubblico servizio, potendosi in tal caso derogare ai quantitativi sopra indicati.

Art. 15 - Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:

- 15.a) d'ufficio anche con sopralluogo;

15.b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.

L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tariffa.

Art. 16 – Tariffazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

16.a) Alle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani viene applicata la Tariffa-Tributo, nei modi stabiliti dal relativo Regolamento.

16.b) L'avvio al recupero dei rifiuti assimilati e non affidati al servizio fornito dal Gestore, potrà comportare, previa comunicazione al Comune di Massa Lubrense e Ente gestore, una riduzione della Tariffa-Tributo, i cui criteri sono definiti nell'apposito regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 17 - Luogo di detenzione

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

Art. 18 - Modalità di raccolta

E' istituita in tutto il territorio del comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i..

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune anche su proposta del gestore del servizio, tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare;
- Raccolta stradale;
- Raccolta nei centri multiraccolta (piattaforme ecologiche);
- Raccolta specifica per le utenze commerciali;
- Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 19 - Raccolta domiciliare

19.a) La raccolta domiciliare consiste nel prelievo dei rifiuti senza l'utilizzo di contenitori stradali; tale raccolta avviene direttamente presso i luoghi di produzione quali singole abitazioni, condomini, utenze commerciali e altro; il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, viene effettuato a piè di fabbricato.

19.b) L'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente in corrispondenza dei passaggi di ritiro e comunque in anticipo sul previsto orario di inizio del turno di raccolta, per coloro che usufruiscono di tale tipologia di servizio.

19.c) Il ritiro degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato al massimo entro un'ora dal loro svuotamento.

19.d) Nel caso vi fossero sacchi che, per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di prelievo, gli addetti al servizio sono tenuti a ripulire la zona interessata.

19.e) In particolari casi, ove la struttura edificata lo consenta, il gestore del servizio e l'utenza interessata possono individuare punti organizzati di prelievo, eventualmente da attrezzare con contenitori a svuotamento automatizzato, interni e/o esterni ai fabbricati, a piano strada e ottimali per la piena operatività dei mezzi ritenuti più idonei allo svolgimento globale del servizio; nel caso i contenitori siano

posizionati in modo da deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta ed a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio

19.f) In tali ambiti di attività è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

19.g) Il Comune, anche attraverso le aziende che espletano il servizio di raccolta, fornirà alle utenze appositi contenitori ed un congruo numero di sacchetti specifici alla tipologia di rifiuto prodotto.

Art. 20 - Raccolta stradale

20.a) La raccolta stradale prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo individuati tra l'Ente ed il gestore del servizio; tali punti possono essere, eventualmente, attrezzati anche con contenitori a svuotamento automatizzato; ciò al fine di ottimizzare la funzionalità del servizio in particolari zone del territorio come ad esempio vicoli stretti e/o pedonali e che siano oggettivamente difficili da raggiungere per gli addetti al servizio.

20.b) I mezzi e i contenitori adibiti alla raccolta di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista e al decoro né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di prelievo dei rifiuti; il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

20.c) L'esposizione dei rifiuti da parte degli utenti deve avvenire esclusivamente in corrispondenza dei punti di raccolta individuati e comunque con anticipo sul previsto orario di inizio del turno di raccolta, per coloro che usufruiscono di tale tipologia di servizio.

20.d) In tali ambiti di attività è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

Art. 21 - Raccolta domiciliare della frazione secca residua "indifferenziato" (utenza domestica e commerciale)

21.a) La frazione secca residua (indifferenziato) dei rifiuti deve essere conferita per la raccolta in appositi involucri protettivi a perdere costituiti da sacchi in polietilene della capacità di 10 – 120 litri, che devono essere idoneamente chiusi per evitare il rischio di dispersione di materiale e odori molesti.

21.b) È vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

21.c) Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

21.d) È vietato l'eccessivo riempimento dei sacchi, il cui peso non deve eccedere i 12 kg, ed il cui contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.

21.e) È vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

21.f) Le frequenze e gli orari di raccolta, sia a domicilio che presso i punti di raccolta, della frazione residua (indifferenziato) dei rifiuti urbani interni ed assimilati agli urbani vengono stabiliti dal gestore del servizio, in accordo con il Comune e tenuto conto delle esigenze della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato e sono fissate da un calendario di raccolta stabilito dall'Ente e dal gestore del servizio.

21.g) Salvo differenti decisioni del gestore, in accordo con il comune, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il recupero avviene il turno successivo previsto nel calendario di raccolta.

Art. 22 - Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone (utenza domestica e commerciale)

22.a) Per le utenze domestiche è prevista la raccolta a domicilio di carta e cartone (congiunta); per le attività commerciali è prevista la raccolta a domicilio degli imballaggi in cartone (selettiva).

22.b) Devono essere conferiti esclusivamente carta pulita, giornali, riviste, scatole in cartone e cartoncino, carta da pacco, libri, cartoni per alimenti senza residui, adeguatamente compattati e confezionati; non devono essere conferiti carta plastificata, oliata o sporca, carta carbone, ecc..

22.c) Per l'utenza domestica il conferimento può avvenire tramite l'impiego di sacchi conformi, scatole di cartone o contenitori riutilizzabili; imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai contenitori di cui sopra.

22.d) Per l'utenza commerciale, per la quale il gestore individua come ottimale un punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento degli imballaggi in cartone, opportunamente ripiegati ed impilati, deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore stesso; le frequenze e gli orari di raccolta, sia a domicilio che presso i punti di raccolta, della carta e del cartone vengono stabiliti dal gestore del servizio, in accordo con il comune e tenuto conto delle esigenze della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato e sono fissate da un calendario di raccolta stabilito dall'Ente e dal gestore del servizio. Salvo differenti decisioni del gestore, in accordo con il Comune, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il recupero avviene il turno successivo previsto nel calendario di raccolta

Art. 23 - Raccolta differenziata domiciliare della frazione organica (utenza domestica e commerciale)

23.a) La raccolta a domicilio della frazione organica è prevista, sia per le utenze domestiche che per le attività commerciali.

23.b) Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti costituita, per esempio, da scarti ed avanzi, cotti o crudi, di cucine e mense, con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (per le quali il produttore deve provvedere in proprio) e di rifiuti liquidi quali oli.

23.c) Per le utenze domestiche il conferimento deve avvenire in contenitori monofamiliari e/o buste biodegradabili di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore; nei contenitori possono essere inseriti esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile; in casi particolari è ammesso il conferimento del materiale sfuso; la pulizia e la sanificazione di tali contenitori resta a carico esclusivo dell'utente.

23.d) Per le utenze commerciali il conferimento deve avvenire in appositi contenitori a svuotamento automatizzato distribuiti dal gestore, di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato. Il conferimento nei contenitori può avvenire sia in sacchetti in materiale biodegradabile che sfuso; la pulizia e la sanificazione di tali contenitori resta a carico esclusivo del produttore.

23.e) Le frequenze e gli orari di raccolta, sia a domicilio che presso i punti di raccolta, della frazione organica dei rifiuti urbani vengono stabiliti dal gestore del servizio, in accordo con il comune e tenuto conto delle esigenze della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato e sono fissate da un calendario di raccolta stabilito dall'Ente e dal gestore del servizio

Art. 24 - Raccolta differenziata domiciliare del multimateriale "imballaggi in plastica, banda stagnata, alluminio" (utenza domestica e commerciale)

24.a) Per raccolta del multimateriale si intende il conferimento, da parte dell'utenza, degli imballaggi in plastica, banda stagnata ed alluminio in un unico sacco e/o contenitore; tale tipologia di raccolta sia a domicilio che nei punti di raccolta, è prevista sia per le utenze domestiche che per le attività commerciali.

24.b) Per le utenze domestiche il conferimento deve avvenire in sacchi di polietilene, che abbiano elementi cromatici tali da identificarne il contenuto, di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore; all'occorrenza possono essere usati anche semplici shoppers comunque compatibili con il loro contenuto.

24.c) Per le utenze commerciali il conferimento può avvenire anche in appositi contenitori a svuotamento automatizzato distribuiti dal gestore, di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato; la pulizia e la sanificazione di tali contenitori resta a carico esclusivo del produttore; le frequenze e gli orari di raccolta, sia a domicilio che presso i punti di raccolta, del multimateriale vengono stabiliti dal gestore del servizio, in accordo con il Comune e tenuto conto delle esigenze della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato e sono fissate da un calendario di raccolta stabilito dall'Ente e dal gestore del servizio.

24.d) È vietato l'utilizzo dei sacchi e dei contenitori per la raccolta del multimateriale per il conferimento di altre tipologie di rifiuti.

24.e) Per rispondere a criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio di cui sopra è facoltà del gestore del servizio, in accordo con il Comune, modificare anche in parte le modalità di raggruppamento

del multimateriale, come ad esempio separare una o più frazioni di tale tipologia di rifiuti istituendo una raccolta specifica aggiuntiva, fornendo motivate giustificazioni e dandone preventiva ed ampia informazione all'utenza.

Art. 25 - Raccolta differenziata domiciliare degli imballaggi in vetro (utenza domestica e commerciale)

25.a) La raccolta a domicilio degli imballaggi in vetro è prevista, sia per le utenze domestiche che per le attività commerciali.

25.b) Per imballaggi in vetro si intendono bottiglie, vasetti, contenitori vari privi del tappo di chiusura e ripuliti da eventuali residui.

25.c) Per le utenze domestiche il conferimento deve avvenire sfuso negli appositi contenitori in dotazione; la pulizia e la sanificazione di tali contenitori resta a carico esclusivo del l'utente. Non sono consentiti conferimenti in sacchi o buste di plastica o altro materiale.

25.d) Per le utenze commerciali il conferimento deve avvenire in appositi contenitori a svuotamento automatizzato distribuiti dal gestore, di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato; la pulizia e la sanificazione di tali contenitori resta a carico esclusivo del produttore. Le frequenze e gli orari di raccolta, sia a domicilio che presso i punti di raccolta, degli imballaggi in vetro, vengono stabiliti dal gestore del servizio, in accordo con il comune e tenuto conto delle esigenze della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato e sono fissate da un calendario di raccolta stabilito dall'Ente e dal gestore del servizio

Art. 26 - Raccolta differenziata mediante contenitori stradali (isole ecologiche interrato)

26.a) Al fine di favorire e rendere più agevole ed efficace la raccolta differenziata, in aggiunta ai prelievi a domicilio e presso i punti di raccolta di cui ai precedenti articoli, è previsto l'impiego di contenitori stradali, per la raccolta della carta, del vetro, delle lattine di alluminio e del barattolame in banda stagnata, nonché di eventuali ulteriori tipologie di rifiuto che il Comune, sentito il gestore, ritenesse utile raccogliere in modo differenziato; possono essere previsti uno o più contenitori per tipologia di materiale raccolto, o solo per alcune tipologie.

Nel contesto di ogni singolo punto i contenitori possono essere posti sia a livello stradale, sia sotto il piano stradale (isole ecologiche interrato) purchè in posizione di facile accesso per i mezzi di raccolta onde evitare, nelle operazioni relative, dispersioni di materiale e quant'altro possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio al decoro ambientale.

Sono ammessi eventuali contenitori installati su area privata, previo accordo con il proprietario, nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile il posizionamento su area pubblica o, nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta, disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale fermo restando che in tale ipotesi valgono le regole di cui all' articolo 12. Il numero e la collocazione dei contenitori è proposto dal gestore del servizio in accordo con il Comune.

26.b) E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune o al gestore eventuale motivata richiesta in tal senso; è altresì fatto divieto di ribaltare, danneggiare o imbrattare i contenitori. Gli stessi divieti valgono per i cestini di cui al successivo articolo 50.

26.c) Nel caso di interventi di risistemazione viaria devono essere previste le dislocazioni dei contenitori in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

26.d) E' vietato intralciare in qualunque modo l'effettuazione ed il corretto svolgimento delle attività di svuotamento e pulizia dei contenitori.

Art. 27 - Raccolta differenziata nei centri multiraccolta (piattaforme ecologiche) D. M. 8 Aprile 2008 e ss.mm.ii.

27.a) Per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di "raccolta differenziata" e per agevolare le utenze nell'applicazione di una corretta raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale ha realizzato e mantiene in funzione i Centri di raccolta differenziata, ove gli utenti possono direttamente conferire rifiuti di varie tipologie già differenziati alla fonte. Tali centri sono zone recintate e presidiate negli orari di apertura ed operano ai sensi del D. M. 08/04/2008 come modificato dal D.M. 13/05/2009, che stabiliscono i requisiti strutturali e criteri gestionali

27.b) Il funzionamento dei centri multiraccolta è definito da apposito regolamento predisposto a cura dell'Ente, di comune accordo con il gestore, nel quale sono specificati: criteri per l'accesso, orario di apertura, tipologia di rifiuti per cui è consentito il conferimento, quantità massime assimilabili, modalità di conferimento, disposizione per il personale interno e quant'altro ritenuto opportuno per il funzionamento ottimale delle strutture.

27.c) Oltre a quanto previsto dai regolamenti vigenti, è specifico compito del Gestore:

27.c.1) curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezione delle stesse.

27.c.2) Verificare il funzionamento e lo stato manutentivo e di efficienza di tutte le strutture del Centro di raccolta differenziata (rete fognaria, strutture antinfortunistiche, ecc.), effettuando direttamente le operazioni di ordinaria manutenzione e segnalando all'Amministrazione Comunale eventuali rilevate esigenze di manutenzioni straordinarie.

27.c.3) Il Gestore è tenuto a stipulare assicurazioni a copertura di eventuali danni causati e/o subiti dagli e/o agli utenti che frequentano i Centri di raccolta differenziata.

27.d) Gli utenti del servizio potranno accedere al centro solo negli orari di apertura e con mezzi che non determinino danni o disturbi alla normale attività delle strutture; i centri verranno gestiti e controllati da personale autorizzato che avrà cura di mantenerli puliti e in ordine.

27.e) Le varie tipologie di rifiuti dovranno essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificamente adibiti (cassoni scarrabili, presse containers, multibenne, ecc.) per quel tipo di rifiuto; i contenitori, una volta riempiti, dovranno essere prelevati e inviati a recupero e/o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti dei centri.

27.f) Nei centri di raccolta potranno essere eseguite operazioni di raggruppamento e/o suddivisione delle frazioni omogenee da parte di personale autorizzato tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di rr.ss.uu. (ad esempio sugli ingombranti).

27.g) Nei limiti di cui alla vigente normativa di riferimento e secondo le modalità specifiche concordate tra il gestore e il comune, possono essere conferite le seguenti frazioni di rifiuti urbani: rifiuti ingombranti, imballaggi in carta e cartone, vetro, plastica, alluminio e banda stagnata, sfalci e ramaglie, materiale ferroso, materiali inerti, contenitori vuoti etichettati con T e/o F, pile, medicinali, oli alimentari esausti, oli minerali, accumulatori e/o batterie d'auto, stracci e vestiario, beni durevoli dismessi (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, computer, televisori e monitor, stampanti, etc.), lampade al neon, ecc..

27.h) Sono escluse dal conferimento nei centri di raccolta la frazione secca residuale e la frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati oggetto di raccolta domiciliare.

27.i) L'accesso ai centri di raccolta comunali è riservato ai cittadini residenti e/o occasionali e comunque contribuenti del Comune di Massa Lubrense.

27.l) L'Amministrazione Comunale intende favorire pratiche e procedure di riuso di oggetti o materiali conferiti ai Centri di Raccolta, attivando specifiche convenzioni con cooperative sociali od associazioni di volontariato, comunque nel rispetto delle disposizioni di norma in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 28 – Raccolta differenziata e conferimento differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi quali, imballaggi contenenti sostanze pericolose, contenitori vuoti etichettati con T e/o F, lampade alogene, a scarica, a fluorescenza, batterie per auto, oli minerali esausti, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, etc., devono essere conferiti dagli utenti esclusivamente nei centri di raccolta comunali o indirizzati verso specifici circuiti di raccolta appositamente dedicati.

Art. 29 – Raccolta differenziata e conferimento degli scarti vegetali al fine del recupero

29.a) Al fine di diminuire i rifiuti da inviare allo smaltimento definitivo, per rispettare la salvaguardia delle risorse naturali e per economizzare i costi di smaltimento, è attivata dal gestore, in accordo con il Comune, la raccolta differenziata degli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, e da piccole manutenzioni domestiche, che prevede il conferimento da parte degli utenti esclusivamente nei centri di raccolta comunali.

29.b) Resta ferma la necessità di stipulare un contratto di smaltimento con il Gestore qualora si tratti di scarti derivanti da attività di giardinaggio effettuata per conto terzi.

29.c) E' fatto divieto di conferire i residui di cui al presente articolo congiuntamente ad altre frazioni dei rifiuti urbani.

29.d) E' facoltà del gestore del servizio organizzare un circuito di raccolta domiciliare a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

Art. 30 – Raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

30.a) Il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti, separati per tipologia di materiale, deve avvenire da parte degli utenti che ne facciano specifica richiesta a domicilio tramite prenotazione ad un numero telefonico messo a disposizione dal gestore del servizio; il servizio viene di norma fornito a titolo gratuito fermo restando la possibilità del Comune di istituire, per particolari esigenze che dovessero verificarsi, una tariffa a carico dell'utente che si avvale di tale servizio.

30.b) E' vietato il conferimento dei rifiuti ingombranti all'ordinario servizio di raccolta.

30.c) E' prevista la facoltà dell'utente di conferire direttamente presso il centro di raccolta con le modalità di cui al precedente articolo 27.

Art. 31 – Raccolta differenziata e conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli di cui al precedente Titolo II “condizioni e criteri quantitativi e qualitativi di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”, è obbligatorio per gli utenti titolari di esercizi di ristorazione (mense, ristoranti, bar, etc.) e di altre attività specifiche (pescherie, macellerie, ecc.) smaltire in modo differenziato i residui esausti di oli e grassi vegetali ed animali, conferendo direttamente gli stessi a ditte autorizzate dietro stipula di apposito contratto e nel rispetto delle quantità limite di cui alla vigente normativa.

In riferimento agli oli vegetali esausti è facoltà del comune in accordo con il gestore avviare delle specifiche raccolte anche presso le utenze commerciali quali ristoranti ed attività ricettive.

Per l'utenza privata è possibile conferire tale tipologia di rifiuto presso la piattaforma ecologica indicata dal gestore del servizio; lo stesso può organizzare un circuito di raccolta aggiuntivo tramite il conferimento in punti di raccolta dandone adeguata informazione all'utenza sui giorni ed orari previsti.

Art. 32 - Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori al piombo.

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato nei centri di raccolta comunali gli oli minerali esausti e gli accumulatori auto derivanti dalla manutenzione degli autoveicoli operata esclusivamente in ambito domestico.

Art. 33 - Conferimento di farmaci/medicinali scaduti

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato i farmaci/medicinali scaduti o non utilizzati negli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio, che le farmacie installano al proprio esterno e/o interno in posizione accessibile al pubblico. La raccolta dei farmaci viene eseguita direttamente dal gestore del servizio.

Art. 34 - Conferimento di pile esauste

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato le pile esauste o non utilizzate negli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio, che i negozi e le attività che le commercializzano devono collocare all'interno dei propri locali, in posizione accessibile al pubblico. La raccolta delle pile è eseguita direttamente dal Gestore del servizio.

Art. 35 - Conferimento dei rifiuti inerti

Le utenze domestiche devono conferire tale tipologia di materiali presso ditte autorizzate allo stoccaggio ed allo smaltimento; il costo del servizio è a totale carico del produttore; tuttavia è facoltà del gestore del servizio, in accordo con il comune, organizzare presso i centri di raccolta comunali, il conferimento di modeste quantità di rifiuti inerti (max. 0,25 m³) derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te) e non da svolgimento di arti, professioni o attività economiche, fatta salva la capacità di stoccaggio e la possibilità di allocare unità di carico presso il Centro di Raccolta.

Art. 36 - Conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

36.a) Ai sensi del D. Lgs 151/05 e ss.mm.ii. è istituito il nuovo sistema di gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso); in applicazione degli accordi di programma fra le imprese che producono i beni, quelle che li immettono al consumo ed i soggetti pubblici e privati che ne gestiscono la raccolta, il Comune mette a disposizione centri di raccolta comunali dove l'utenza può

conferire gratuitamente tale tipologia di rifiuto mentre il Centro di Coordinamento RAEE, tramite i sistemi collettivi delle imprese, provvedono al loro ritiro presso la piattaforma ecologica, al trasporto ed al recupero e/o smaltimento; viene recepito inoltre quanto previsto dal D. M. n° 65 dell'8 marzo 2010, cosiddetto Decreto Semplificazioni, o "uno contro uno", che consentirà al cittadino che acquista una nuova apparecchiatura elettronica di lasciare al negoziante quella vecchia. Il ritiro da parte dei commercianti è obbligatorio e gratuito presso il punto vendita e potrà avvenire solo se l'apparecchiatura acquistata è della stessa tipologia di quella consegnata. Gli esercizi commerciali intraprenderanno un iter semplificato per la gestione dei RAEE che ne garantirà il trattamento e il riciclo nel pieno rispetto della sicurezza e dell'ambiente. Nello specifico gli esercizi commerciali potranno stoccare i RAEE in modo sicuro e consegnarli presso i centri di raccolta presenti sul territorio comunale ed iscritti al Centro di Coordinamento RAEE. In coerenza con l'Allegato 1 al D.M. 13.02.2014, il comune in accordo con il gestore potrà realizzare delle aree per la raccolta di beni usati ancora utilizzabili (anche denominati Centri del Riuso) e di una rete di Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti che siano adiacenti o comunque vicini e logisticamente connessi tra loro.

Tali Centri, del Riuso, ai sensi del D. Lgs 152/2006 art.180bis comma 1bis, possono essere individuati appositi spazi presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo

36.b) Il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti, separati per tipologia di materiale, deve avvenire da parte degli utenti che ne facciano specifica richiesta a domicilio tramite prenotazione ad un numero telefonico messo a disposizione dal gestore del servizio; il servizio viene di norma fornito a titolo gratuito fermo restando la possibilità del Comune di istituire, per particolari esigenze che dovessero verificarsi, una tariffa a carico dell'utente che si avvale di tale servizio.

36.c) E' vietato il conferimento dei RAEE all'ordinario servizio di raccolta.

36.d) E' prevista la facoltà dell'utente di conferire direttamente presso il centro di raccolta con le modalità di cui al comma a).

Art. 37 - Raccolta differenziata di prodotti tessili ed indumenti usati

37.a) È attivata la raccolta differenziata dei prodotti tessili ed indumenti usati su tutto il territorio comunale; a tal uopo sono dislocati appositi contenitori identificati dal colore giallo per il conferimento di tale tipologia di rifiuto.

37.b) Gli indumenti usati devono essere introdotti negli appositi contenitori opportunamente chiusi in sacchi di plastica legati per evitarne la dispersione; è vietato introdurre rifiuti non conformi e collocare all'esterno di detti contenitori qualunque tipo di rifiuti.

37.c) Lo svuotamento di tali contenitori avverrà periodicamente in base ad un calendario stabilito da gestore in accordo con il Comune; è facoltà del gestore conferire a terzi la gestione del servizio tramite la stipula di apposita convenzione.

Art. 38 - Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani

I rifiuti speciali assimilati agli urbani non gestiti dal normale servizio di raccolta e non accettabili nelle piattaforme ecologiche perché eccedenti i limiti imposti dalla vigente normativa, devono essere conferiti direttamente agli impianti a ciò destinati tramite soggetti autorizzati.

Art. 39 - Conferimento dei rifiuti cimiteriali

39.1) I rifiuti provenienti da esumazioni e da estumulazioni, o derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il Decreto 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari) e, pertanto, sono esclusi dal presente regolamento; il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono regolati da apposito contratto di servizio stipulato tra il competente ufficio del Comune e ditta specializzata.

39.2) I rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri quali residui di fiori, addobbi, corone funebri, cere, plastiche e simili, vanno conferiti in contenitori, forniti dal Gestore, posizionati all'interno delle cinte murarie del cimitero, in quantità adeguate alle necessità e suddivisi in frazione secca non riciclabile e frazione verde, così come indicato sui contenitori. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale individuare l'area di pertinenza dei contenitori nel rispetto dell'igiene e del decoro. Il Gestore curerà le attività di ritiro, trasporto e smaltimento nel normale circuito di raccolta.

Art. 40 - Raccolta rifiuti abbandonati.

Il Gestore è tenuto ad organizzare un servizio per il recupero dei rifiuti abbandonati o dispersi sul territorio. Tale servizio, la cui entità è fissata sui documenti contrattuali, sarà comunque a frequenza almeno settimanale, e sarà attivato sulla base dei rilievi dello stesso Gestore ovvero delle segnalazioni degli uffici comunali o quelle fatte dai cittadini.

Il servizio deve altresì prevedere, in modo programmato e comunque a frequenza almeno settimanale, il recupero dei rifiuti abbandonati nei pressi dei contenitori stradali.

Il Gestore è tenuto ad intervenire nei tempi più brevi, compatibilmente con la disponibilità individuata di mezzi e personale, assegnando la necessaria priorità ad interventi che per dimensione degli abbandoni o per particolari posizioni (scuole, ospedale, uffici pubblici, ecc.) risulti di particolare impatto igienico sanitario o semplicemente visivo.

Per interventi di particolare entità che eccedono la disponibilità finanziaria indicata nei documenti contrattuali, il Gestore è tenuto a programmarli comunque nei tempi più rapidi con la necessità di darne preventiva informazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 41 – Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani

41.a) Il Gestore può provvedere, sia per fini statistici che per l'applicazione di criteri puntuali di tariffazione, alla pesatura dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, ed i relativi dati saranno resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'utente suddivisi per flussi, potendo la pesatura essere limitata a solo alcune delle frazioni di cui si prevede la raccolta.

41.b) In maniera analoga, e per le stesse finalità, il Gestore può prevedere alla rilevazione dei numeri di svuotamenti effettuati da ciascuna utenza dei contenitori a queste fornite. I relativi dati saranno resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'utente suddivisi per flussi, potendo la misurazione essere limitata a solo alcune delle frazioni di cui si prevede la raccolta.

Art. 42 – Trasporto

42.a) Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento o di trattamento o di recupero, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e tenendo in debito conto le peculiarità dello stesso e l'alta vocazione turistica del territorio comunale.

42.b) Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà inoltre essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

42.c) I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.) per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti.

42.d) È facoltà del gestore del servizio, qualora lo ritenga opportuno, rivolgersi ad intermediari per il trasporto dei rifiuti e delle frazioni differenziate senza che questo crei documento all'ente appaltante (comune).

Art. 43 – Destinazione dei rifiuti

43.a) Tutti i rifiuti raccolti nel servizio, saranno avviati dal Gestore ad impianti finali per il trattamento, recupero o smaltimento, e detti impianti dovranno essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative.

43.b) Nel corso di ogni operazione ed anche durante eventuali travasi da automezzi leggeri ad automezzi pesanti dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.

TITOLO IV COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 44 – Finalità e modalità del compostaggio domestico.

44.a) L'Amministrazione comunale incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti, prevedendo per quanti attuano questa pratica una riduzione della Tariffa-Tributo per il servizio di igiene ambientale, la cui entità è fissata nel regolamento del tributo.

44.b) Ai fini dell'applicazione della riduzione della Tariffa-Tributo, l'utente che aderisce al compostaggio domestico deve trattare con queste modalità tutta la frazione organica e la frazione verde prodotta dalla propria utenza, potendo conferire al servizio pubblico esclusivamente i rami da potatura in quanto non compatibili al compostaggio domestico.

44.c) Il compostaggio domestico, da realizzare presso aree di esclusiva pertinenza dell'Utente, può avvenire, purché il processo sia controllato, con utilizzo di differenti metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde), e a condizione che il processo non costituisca pericolo di ordine igienico-sanitario o altro disagio per la popolazione.

44.d) È vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5 m dal confine della proprietà, salvo differenti accordi scritti tra confinanti.

44.e) Sono escluse dall'attività di compostaggio domestico:

- le utenze non domestiche;

- le utenze domestiche che non dispongono di un'area idonea ovvero che non dispongono di almeno 50 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata; tale superficie andrà dichiarata mediante autocertificazione nel modulo di adesione.

44.f) È esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore per ogni danno direttamente od indirettamente connesso alla pratica di compostaggio domestico posto in essere dall'utente.

Art. 45 – Adesione e controlli

45.a) L'utente che intenda aderire al compostaggio domestico deve autocertificare il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il competente ufficio comunale.

45.b) L'adesione al compostaggio domestico preclude all'utenza la possibilità di conferimento al servizio pubblico della frazione verde ed umida prodotta dalla stessa utenza.

45.c) Il personale dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore sottopone l'utenza convenzionata ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare l'esistenza dei presupposti che consentono di ottenere i relativi benefici tariffari. Tali controlli si estenderanno anche successivamente all'attivazione della convenzione, al fine di verificare l'effettivo mancato conferimento al servizio pubblico del rifiuto umido e del verde prodotto dall'utenza convenzionata.

45.d) Il mancato ricorso al compostaggio domestico da parte di un'utenza convenzionata, o comunque il ricorso difforme dalle modalità e dalle condizioni previste da questo Regolamento o successivamente introdotte dall'Amministrazione Comunale, comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria.

45.e) Dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione l'utente è tenuto ad ottemperare alle modalità operative fino a disdetta o a revoca.

45.f) L'utente che non intenda più praticare il compostaggio domestico deve comunicare, in carta semplice, tale decisione al Comune. Dalla settimana successiva alla richiesta l'utente potrà usufruire del servizio di raccolta del rifiuto umido e del verde e, dalla stessa data, perderà il diritto alla riduzione tariffaria.

45.g) Qualora, a seguito di malfunzionamento del processo, si presenti la necessità di smaltire tutta o parte del materiale organico avviato al compostaggio, il convenzionato potrà conferirlo al servizio pubblico e sarà revocata, per l'anno di riferimento, la riduzione concessa.

TITOLO V GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 46 - Applicazione

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è disciplinata dal Titolo II del D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, il Comune partecipa al sistema CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) stipulando apposite convenzioni con i vari consorzi di filiera al fine anche di percepire i proventi erogati dagli stessi che saranno successivamente contabilizzati nell'ottica di una progressiva riduzione della tassa e/o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.

TITOLO VI SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Art. 47- Oggetto del servizio di nettezza urbana (spazzamento)

Per spazzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sugli argini dei rivoli, spiagge ed in qualsiasi altro luogo non autorizzato.

47.a) Al fine di garantire la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, vengono programmate e svolte una serie di attività che costituiscono oggetto del servizio di igiene urbana e che sono svolte dal Gestore ovvero affidate dal Comune a ditte terze.

Sono svolte dal Gestore in quanto rientranti nel servizio integrato di igiene urbana:

47.a.1) Manutenzioni e svuotamento cestini portarifiuti.

47.a.2) Spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, compresi portici e marciapiedi (classificate come comunali), parcheggi, litorali, spiagge ad uso pubblico, luoghi e sedi di edifici pubblici (scuole, uffici, ecc.).

47.a.3) Avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti.

47.a.4) Raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie e ramaglie giacenti su strade e piazze pubbliche private aperte al pubblico e avvio a recupero e/o a smaltimento dei rifiuti raccolti.

47.a.5) Recupero rifiuti abbandonati.

47.a.6) Pulizia aree mercatali.

47.a.7) Attività di supporto ai servizi invernali.

Art. 48 – Altre attività

Possono essere affidate dal Comune, sia allo stesso Gestore che a ditte terze, altre attività di pulizia del territorio di seguito elencate:

48.a) manutenzione e asporto rifiuti da aree a verde pubblico.

48.b) Manutenzione e pulizia caditoie stradali.

48.c) Manutenzione e asporto rifiuti da rive e sponde di corsi d'acqua.

48.d) Lavaggio di strade, piazze, portici, scalinate e fontane;

48.e) Recupero aree pubbliche degradate.

Qualora tali attività siano affidate al Gestore, i corrispettivi e le modalità ed estensione del servizio saranno definiti nel Piano Finanziario annuale od in altri documenti contrattuali.

Art. 49 - Frequenza e modalità del servizio di spazzamento

La frequenza e le modalità dei servizi (spazzamento e diserbamento manuale e/o meccanizzato e lavaggi) vengono stabilite sulla base delle richieste e degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale, in relazione alla necessità dell'utenza, alle caratteristiche ed esigenze di ogni singolo settore e tenendo conto della complessità morfologica del territorio e della sua alta vocazione turistica, garantendo i principi generali espressi nel presente regolamento.

Al tal fine e per garantire un miglior livello di qualità del servizio, vengono stipulate con il gestore apposite convenzioni provviste di elaborati tecnici contenenti tutte le finalità e le modalità operative (espletamento, tipologie, frequenze, controllo del territorio, ecc.), in particolare i centri balneari, i luoghi sede di edifici pubblici (scuole, uffici, parcheggi, ecc.), interventi straordinari in occasione di feste patronali, sagre, mostre, ecc.

Art. 50 - Contenitori porta rifiuti

50.a) Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizioni di igiene e pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio provvede all'installazione e svuotamento di appositi contenitori dedicati alla raccolta di piccoli rifiuti (biglietti di trasporti pubblici, ricevute di acquisto, posacenere, etc.).

50.b) E' fatto assoluto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti domestici, ingombranti o speciali.

50.c) Nel caso di interventi di risistemazione viaria devono essere individuate le dislocazioni dei cestini portarifiuti previsti dal gestore in relazione alla densità edilizia e alla destinazione delle aree da servire.

Art. 51 - Pulizia dei mercati

I venditori ambulanti devono curare la pulizia del posteggio loro assegnato ed aderire al servizio di raccolta differenziata, separando i rifiuti prodotti secondo le modalità vigenti.

Al termine del mercato, della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio gli stessi devono provvedere affinché il posteggio rimanga pulito e il rifiuto sia stato conferito in maniera differenziata, nonché depositato nell'area di sedime del proprio banco vendita.

Durante lo svolgimento del mercato i venditori ambulanti non devono gettare rifiuti sotto il proprio banco, nell'area del posteggio o sulla pubblica via, ma devono ordinatamente conferire ogni residuo derivante dall'attività svolta, in appositi contenitori o involucri. Il gestore del servizio, provvederà tempestivamente alla fine dell'attività del mercato a raccogliere e trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale.

Art. 52 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree o spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.

I rifiuti direttamente raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani domestici.

All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

Art. 53 - Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e luna park, analogamente a tutte le aree per le quali venga concessa autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.

In occasione del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area si devono considerare gli aspetti inerenti le problematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in base all'afflusso di pubblico, che all'eventuale presenza in loco di carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e all'installazione delle relative strutture.

La raccolta e lo smaltimento dei vari rifiuti prodotti, l'eventuale fornitura di attrezzature specifiche, nonché il richiesto intervento di igiene del suolo, saranno oggetto di apposito contratto stipulato con il gestore del servizio, da sottoscrivere prima del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area.

I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal Gestore del servizio.

Art. 54 - Aree di sosta temporanea per campers, roulotte e simili

Gli utenti delle aree di sosta assegnate e predisposte dall'amministrazione comunale sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento, da eventuali ordinanze sindacali e comunque ogni norma in materia igienico sanitaria, e in particolare sono tenuti a mantenere l'area costantemente pulita.

Art. 55 - Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

Il Comune provvede, tramite il servizio preposto, alla manutenzione periodica di pozzetti e caditoie stradali, cunette, feritoie, bocche di lupo, ecc. per il deflusso delle acque meteoriche e ne verifica il buon funzionamento, correggendo eventuali anomalie riscontrate.

Il gestore, tramite il normale servizio di spazzamento, provvede a mantenere sgombre le griglie di copertura dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.

E' fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi materiale o rifiuto negli stessi.

Art. 56 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Coloro che conducono animali domestici su strade od altre aree comunque soggette ad uso pubblico, compresi parchi e giardini sono tenuti, in conformità ad apposita ordinanza, a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli stessi, introdurle in contenitori chiusi e depositarle nei contenitori predisposti, o conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste per la frazione residua dei rifiuti urbani.

Art. 57 - Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Art. 58 - Cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

Analoghe disposizioni valgono per i cantieri relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 59 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo per i terreni agricoli, di recinzione onde evitare l'inquinamento del suolo, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'art. 10 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 60 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni/convenzioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

L'organizzazione può avvalersi del servizio pubblico per il ritiro dei rifiuti prodotti nella manifestazione. In tal caso i rifiuti dovranno essere obbligatoriamente separati nelle varie tipologie previste per la raccolta differenziata ed i rifiuti saranno conferiti in idonei contenitori forniti dal gestore e che lo stesso provvederà a ritirare con la necessaria frequenza. Il Regolamento per l'applicazione della Tariffa/Tributo specifica le modalità di determinazione del corrispettivo da versare da parte dell'organizzatore per l'utilizzo del servizio pubblico.

E' fatta salva comunque la possibilità per il soggetto organizzatore dell'evento di provvedere, a proprie spese, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, anche mediante apposite convenzioni con soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, senza gravare in alcun modo sul servizio pubblico.

Indipendentemente dalle modalità prescelte dall'organizzazione per il ritiro dei rifiuti, al termine, l'area della manifestazione deve essere lasciata libera di rifiuti, essendo in particolare esclusivo compito dell'organizzazione la raccolta di tutti i rifiuti dispersi a terra.

Art. 61 - Asporto di scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile individuato è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 62 - Carogne animali

Le carogne degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dal gestore del servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

TITOLO VII CARTA DI QUALITÀ DEI SERVIZI

Art. 63 – Principi fondamentali

La Carta di Qualità dei Servizi si prefigge di elevare e migliorare il livello dei servizi ambientali garantendo il controllo delle attività svolte e il colloquio continuo con l'utenza. Essa si applica a tutte le attività di cui al presente Regolamento affidate dal Comune al Gestore ed in particolare:

- raccolta e trasporto di rifiuti urbani, urbani pericolosi, speciali assimilati;
- raccolta differenziata, selezione e riciclaggio;
- pulizia stradale sia meccanizzata che manuale;
- smaltimento e trattamento in impianti autorizzati.

Il Gestore, nell'obiettivo dell'efficienza, dovrà garantire, nell'espletamento delle attività, il rispetto dei principi considerati prioritari per i servizi pubblici:

- eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti;
- imparzialità nell'erogazione del servizio;
- continuità e regolarità delle prestazioni;
- partecipazione dell'utenza alla prestazione del servizio;
- efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;

Il Gestore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di legge, a sviluppare programmi e procedure che ne garantiscono l'ottemperanza e a garantire la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge o alle nuove normative.

Il Gestore garantisce la adeguata partecipazione dell'utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso servizio, sia per migliorare la collaborazione tra le parti. L'utente ha diritto di accedere alle informazioni inerenti alle prestazioni che lo riguardano, di presentare relazioni ed istanze, di produrre memorie e documenti, di formulare osservazioni o suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Art. 64 - Strumenti standard di qualità del servizio.

I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che il Gestore è tenuto ad osservare sono:

- Continuità e regolarità del servizio.
- Tutela dell'ambiente.
- Formazione del personale.
- Procedure di comunicazione ed accessibilità agli utenti delle informazioni che li riguardano.
- Rilevazione del livello qualitativo delle prestazioni eseguite.

Attraverso le analisi delle rilevazioni del livello qualitativo delle prestazioni eseguite, il Gestore attiverà quelle procedure necessarie per l'adeguamento del servizio per aumentarne l'efficienza e la qualità.

Art. 65 – Rapporti con gli utenti.

Il Gestore ed il suo personale sono tenuti a trattare con gli utenti e/o clienti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.

Per i reclami presentati dall'utente, il Gestore è tenuto a riferire all'utente, entro trenta giorni, sull'esito degli accertamenti compiuti e le modalità ed i termini in cui il Gestore provvederà a rimuovere le irregolarità evidenziate.

La carta dei servizi prevede espressamente il tempo entro il quale il Gestore è tenuto a porre in essere l'azione correttiva relativa ad una mancata o non corretta esecuzione di un servizio domiciliare.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 66 - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, è istituita apposita tariffa deliberata dalle competenti autorità comunali.

Art. 67 - Abrogazione dei vigenti regolamenti

Il vigente Regolamento Comunale di raccolta dei rifiuti urbani, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 30 Settembre 1997, il Regolamento di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche, approvato da Delibera di Consiglio Comunale n° 55 del 26 Giugno 1998, cessano di produrre effetti per i rapporti giuridici decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 68 - Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 69 - Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto determinato nell'allegato C. La violazione delle suddette disposizioni comporta la sanzione amministrativa accessoria a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese dell'obbligo dell'esecuzione del corretto conferimento, del ripristino dello stato dei luoghi e delle strutture danneggiate ad esclusione delle violazioni:

Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongano che da una violazione consegua la sanzione accessoria l'organo accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

Art. 70 - Accertamenti delle infrazioni ed ispettori ecologici

All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento, sono preposti il Corpo di Polizia Locale ed eventualmente il personale del gestore (ispettori ecologici) incaricato con provvedimento comunale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 71 - Commissione per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti

Al fine di promuovere e verificare tutte le iniziative finalizzate alla diminuzione della quantità e pericolosità dei rifiuti e alle modalità di applicazione della tariffa, il Comune di Massa Lubrense si riserva la possibilità di istituire una Commissione per la Prevenzione e la Riduzione dei rifiuti solidi; tale Commissione può essere composta:

- dal Sindaco o Assessore delegato
- dal Dirigente del settore competente
- da un rappresentante del gestore del servizio
- da un rappresentante degli utenti (scelto con modalità stabilite all'atto dell'istituzione della commissione).
- due rappresentanti del Consiglio, uno di maggioranza e uno di minoranza

Potranno partecipare, se richiesto dal Presidente, tecnici e esperti del settore in riferimento agli argomenti trattati.

Art. 72 -Volontariato

L'Amministrazione Comunale può avvalersi, nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento della partecipazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, della collaborazione delle associazioni di volontariato e ambientaliste nonché della partecipazione dei cittadini e loro associazioni al fine di incrementare la raccolta differenziata e svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale ed urbanistica.

Art. 73 - Diritto d'accesso

Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio è regolato dalla legge 241/90 e s.m.i.

I consiglieri comunali, tramite il sindaco, potranno ottenere dall'ufficio competente una copia semplice degli atti e documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio.

Art. 74 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 Luglio 2016.

Le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 117 del 6 Marzo 2008 "stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti – Incentivazione ricorso alla raccolta differenziata – Elaborazione ed attivazione misure necessarie", vengono assorbite all'interno del presente Regolamento e cessano i loro effetti a partire dall'entrata in vigore dello stesso.

Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Cod. CER	RIFIUTI ASSIMILATI	descrizione
15 01	<u>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)</u>	
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Cartone selettivo
15 01 02	Imballaggi in plastica	Bottiglie e contenitori in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno	Cassette/pedane di legno
15 01 04	Imballaggi metallici	Barattoli e contenitori in metallo
15 01 06	Imballaggi in materiale misti	Contenitori in Plastica – vetro – acciaio - alluminio
15 01 07	Imballaggi in vetro	Bottiglie e contenitori in vetro
20 01	<u>FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01)</u>	
20 01 01	Carta e cartone	Carta e cartone
20 01 02	Vetro	Rifiuti di vetro
20 01 05	Metallo (piccole dimensioni ex lattine)	Metallo (piccole dimensioni ex lattine)
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Scarti di cibo e cucina
20 01 11	Prodotti tessili (abiti usati)	Prodotti tessili
20 01 25	Oli vegetali esausti	Olio da cucina
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	Farmaci scaduti
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (eccetto TV e Monitor)	lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine, scaldabagni, aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitorici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere
20 01 38	Legno	Legno diverso da quello da cui alla voce 200137
20 01 39	plastica	Materiali in plastica
20 01 40	Metallo	metallo
20 02	<u>RIFIUTI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI PUBBLICI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)</u>	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	Sfalci di potature, ramaglie
20 03	<u>ALTRI RIFIUTI URBANI</u>	
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	Frazione secca residua
20 03 02	Rifiuti dei mercati	
20 03 07	Rifiuti ingombranti	Ingombranti composti da beni di consumo, arredamento, ecc.
Cod. CER	RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	Descrizione
16 02 16*	cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti provenienti da utenze domestiche	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli alle voci 160215
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Lampade al neon
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC	Frigoriferi, congelatori, condizionatori d'aria

20 01 33*	batterie e pile	Batterie esaurite e pile esauste
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti parti pericolose	TV, monitor

ALLEGATO B
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

B1) Frazione secca non riciclabile o ingombranti: rifiuti assimilabili

Camere d'aria, carta adesiva, carta metallizzata, carta plastificata, caucciù (polvere, manufatti e ritagli), cavi (materiale elettrico), feltri (tessuti non tessuti), fibre (scarti), gesso (frammenti), gesso (pannelli), gomma (polvere, manufatti e ritagli), imbottiture, lane, isolanti termici e acustici (lane di vetro e di roccia), lastre (fotografiche e radiografiche), materiale elettrico (cavi), moquette, nastri abrasivi, pelli

Pellicole, rifiuti ingombranti quali beni di consumo, durevoli, di arredamento di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, rivestimenti (in guaine), lana di roccia e di vetro, segatura, trucioli di legno, stracci, stucco (frammenti), scarti di sgranatura, tappezzeria, tessuti (non tessuti), tessuto (scarti e ritagli), vimini (frammenti e manufatti)

B2) Frazione umida: rifiuti assimilabili

Alimenti (scarti) non liquidi, alimenti deteriorati, alimenti inscatolati deteriorati, baccelli, bucce, caffè, (scarti), fiori (scarti), frutta (scarti di lavorazione), ortaggi (scarti di lavorazione), sughero (frammenti e tappi), vegetali (scarti), verdure (scarti).

B3) Frazioni recuperabili: rifiuti assimilabili

Carta, cartone, cassette, cellophane, rifiuti ferrosi e non ferrosi e loro leghe (manufatti), latta (fusti), lattine, legno (pannelli), legno (scarti), legno (pasta), olii vegetali, sacchi (di carta o plastica), metallo (imballaggi), plastica, plastica (fusti), plastica (pannelli), resine (termoplastiche e termoindurenti, manufatti), vetro (fusti)

B4) ingombranti; rifiuti assimilabili

Rifiuti ingombranti quali beni di consumo, di arredamento di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere

B5) beni durevoli R.A.E.E.: rifiuti assimilabili

Rifiuti quali apparecchiature elettriche ed elettroniche

**ALLEGATO C
SANZIONI**

Divieti o obblighi per i quali sono previste specifiche sanzioni dal presente Regolamento

Articolo	Violazione al regolamento comunale	Sanzione (in €)
Art. 8	Inadempienza alle modalità di gestione dei rifiuti speciali	da 105 a 620
Art. 9	Inadempienza delle modalità di conferimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi.	da 105 a 620
Art. 10 comma 2	Inadempienza alle modalità di conferimento nei punti di prelievo	da 25 a 155
Art. 10 comma 3	Conferimento nei contenitori stradali di frazioni di rifiuto diverse da quelle previste per lo specifico contenitore	da 25 a 155
Art. 10 comma 4	Inadempienza alle modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e/o beni durevoli dismessi.	da 105 a 620
Art. 10 comma 5	Utilizzo dei contenitori stradali pieni che non consentono un idoneo contenimento dei rifiuti	da 25 a 155
Art. 10 comma 6	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	da 25 a 155
Art. 10 comma 8 lettera a	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali pericolosi	da 105 a 620
Art. 10 comma 8 lettera b	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali non assimilati e non pericolosi	da 25 a 155
Art. 10 comma 8 lettera c	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti urbani pericolosi	da 105 a 620
Art. 10 comma 8 lettera d	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani per i quali siano istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero	da 25 a 155
Art. 10 comma 8 lettera e	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di sostanze allo stato liquido	da 25 a 155
Art. 10 comma 8 lettera f	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di materiali metallici o lapidei ecc. che possano recare danno ai mezzi di raccolta	da 25 a 155
Art. 10 comma 8 lettera g	Divieto di cernita dei rifiuti conferiti	da 25 a 155
Art. 10 comma 8 lettera h	Divieto di intralciare l'opera degli addetti ai servizi	da 105 a 620
Art. 10 comma 8 lettera i	Divieto di abbandono e deposito abusivo di rifiuti di qualsiasi tipo.	da 25 a 155

Art. 17	Detenzione dei rifiuti urbani e speciali assimilati in modo non idoneo	da 25 a 155
Art. 19 lettera b	Esposizione dei rifiuti in giorni od orari diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta	da 25 a 155
Art. 19 lettera c	Mancato ritiro dei contenitori nei termini stabiliti	da 25 a 155
Art. 19 lettere e - f	Conferimento di tipologie di rifiuti diverse da quelle previste dal servizio di raccolta domiciliare	da 25 a 155
Art. 19 lettere e - f	Conferimento al servizio di raccolta domiciliare di rifiuti non idoneamente separati	da 25 a 155
Art. 20 lettera c	Conferimento in punti raccolta diversi da quelli individuati	da 25 a 155
Art. 20 lettera d	Conferimento di rifiuti non idoneamente separati	da 25 a 155
Art. 21 lettera b	Divieto immissione nei sacchi di residui liquidi, infiammabili	da 25 a 155
Art. 21 lettera c	Mancate precauzioni al conferimento di oggetti taglienti od acuminati	da 25 a 155
Art. 21 lettera d	Conferimento di sacchi di peso superiore a 12 kg	da 25 a 155
Art. 21 lettera e	Conferimento della frazione residua, anche se debitamente confezionati, in luoghi diversi dai punti di prelievo previsti	da 25 a 155
Art. 22 lettera d	Conferimento di imballaggi in cartone voluminosi senza adeguata riduzione volumetrica o piegatura	da 25 a 155
Art. 23 lettera b	Conferimento di materiali estranei o non conformi (es. materiale non biodegradabile, sfalci e ramaglie) a quelli previsti per la raccolta della frazione organica	da 25 a 155
Art. 23 lettere c - d	Conferimento della frazione organica utilizzando sacchetti in plastica non biodegradabile e/o contenitori non idonei	da 25 a 155
Art. 24 lettera d	Conferimento di altri rifiuti nei sacchi per il multimateriale	da 25 a 155
Art. 25 lettere c - d	Conferimento degli imballaggi in vetro utilizzando contenitori non idonei	da 25 a 155
Art. 26 lettera b	Divieto di spostare, danneggiare o ribaltare i contenitori stradali e i cestini	da 105 a 620
Art. 26 lettera d	Divieto di creare intralcio all'operazione di svuotamento dei contenitori	da 105 a 620
Art. 27 lettera e	Conferimento di rifiuti urbani pericolosi in modo non idoneo o al di fuori dei contenitori previsti	da 105 a 620
Art. 29 lettera c	Divieto di conferire scarti vegetali, es. sfalci e potature congiuntamente ad altre frazioni	da 25 a 155
Art. 30 lettera b	Divieto di conferire rifiuti ingombranti all'ordinario servizio di raccolta	da 25 a 155
Art. 36 lettera c	Divieto di conferire beni durevoli (RAEE) all'ordinario servizio di raccolta	da 25 a 155

Art. 37 lettera b	Divieto di conferire altre tipologie di rifiuti all'interno e all'esterno dei contenitori per gli indumenti usati	da 25 a 155
Art. 47	Impedimento allo svolgimento del servizio di pulizia	da 105 a 620
Art. 50 lettera b	Divieto di conferire nei, o presso, i cestini portarifiuti rifiuti domestici, speciali o ingombranti	da 25 a 155
Art. 51	Inosservanza delle disposizioni di pulizia e conferimento rifiuti durante e al termine dei mercati	da 25 a 155
Art. 52	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree in concessione autorizzate od esterne degli esercizi pubblici	da 25 a 155
Art. 53	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree adibite a luna park, spettacoli viaggianti ecc.	da 25 a 155
Art. 54	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree di sosta per campers, roulotte e simili.	da 25 a 155
Art. 55	Divieto di introdurre qualsiasi materiale nei pozzetti stradali, caditoie e feritoie	da 25 a 155
Art. 56	Obbligo per chi conduce animali di avere paletta e di rimuovere le deiezioni animali	da 25 a 155
Art. 57	Inosservanza disposizioni di pulizia al termine delle operazioni di carico, scarico	da 25 a 155
Art. 58	Inosservanza delle disposizioni di pulizia e abbandono rifiuti delle aree circostanti i cantieri	da 105 a 620
Art. 59	Inosservanza della pulizia di fabbricati, aree e terreni non edificati	da 105 a 620
Art. 60	Inosservanza della pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	da 105 a 620